

Trib. Varese, sez. I, ordinanza 27 ottobre 2012 (est. Buffone).

**REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE –
COMPORTAMENTO INCOERENTE DELLA PARTE
VITTORIOSA – COMPENSAZIONE DELLE
SPESE DI LITE – SUSSISTE.**

La condotta processualmente incoerente può determinare l'applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., comma I, ultima parte e, pertanto, il giudice, a prescindere dalla soccombenza può condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 cod. proc. civ., ha causato all'altra parte ovvero, alla luce del comportamento scorretto tenuto dalla parte vittoriosa, comunque pronunciare la compensazione delle spese di lite. Ciò è possibile in quanto, di fatto, nel processo civile, il momento deliberativo conclusivo non è più solo giudizio sull'oggetto del procedimento (nell'interesse egoistico delle parti a vedere distribuiti torti e ragioni) ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti (nell'interesse pubblico ad una Giustizia sana ed efficiente), cosicché l'azione disvela il suo volto di situazione giuridica soggettiva autonoma, dismettendo le vesti ancillari di mero riflesso della titolarità sostanziale.

RILEVA IN FATTO

P decedeva in data 19 giugno 2011 e conseguentemente il notaio delegato provvedeva alla pubblicazione del suo testamento olografo, redatto in data 11 marzo 2003. La scheda testamentaria designava erede universale la onlus "Cuore ..." e, nell'eventualità della sua mancata accettazione, la onlus ricorrente, "Comitato ..." quale sostituto. Nelle more, tra la redazione del testamento e il decesso della P, l'associazione Cuore ... veniva sciolta e, pertanto, il notaio chiamava all'eredità la sostituta. Successivamente al decesso, la sorella della de cuius, C, provvedeva alla denuncia di successione con ogni effetto quanto agli immobili lasciati dalla defunta ed ignorando le richieste dell'eredità universale che, per l'effetto, promuoveva l'azione per sequestro giudiziario qui sub iudice (depositata in data 28 giugno 2012). All'udienza di prima comparizione, tenuta in

data 13 luglio 2012, il processo veniva differito onde favorire la risoluzione in via amichevole della lite; quanto però non avveniva e, pertanto, all'udienza del 21 settembre 2012, il ricorso veniva incamerato per la decisione, con concessione di termini per memoria conclusionali. La resistente si costituiva in udienza, il 13 luglio 2012 precisando che i beni caduti in successione erano per 1/3 di sua proprietà e per 2/3 di proprietà della sorella e, pertanto, insistendo previamente per il rigetto, in caso di accoglimento chiedeva l'apposizione del vincolo solo sulla quota degli immobili in successione.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso per sequestro giudiziario ha carattere squisitamente strumentale e si pone in rapporto di accessorietà con riguardo alla causa da instaurare nel merito. Si tratta, infatti, di garantire la protezione dei beni oggetto della res litigiosa in attesa della definizione del procedimento. Ne discende, quanto alla competenza, che la regola generale è quella, in ordine alle cautele, della loro concedibilità da parte del giudice che sarebbe competente a conoscere del merito (669-bis, comma I, c.p.c.). Orbene, nel caso di specie, l'azione strumentale è volta a garantire gli effetti di una successione azione di merito che va inquadrata nell'ambito dell'azione di petizione dell'eredità (art. 533 cod. civ.). La competenza territoriale, per l'effetto, non è quella generale per i beni immobili (art. 15 c.p.c.) bensì quella speciale per le cause ereditarie (art. 22 c.p.c.) che coincide con quello del luogo in cui è stata aperta la successione ereditaria. Nel caso di specie, la de cuius è deceduta in Milano ma, allo stato, la successione risulta aperta in Comune compreso nel circondario di questo Ufficio, quale ultimo luogo di domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Non vi sono, comunque, sul punto, né allegazioni o eccezioni per pervenire a conclusioni diverse. Si può quindi procedere nel merito.

L'istanza per il vincolo cautelare è infondata per difetto dei presupposti necessari per la concessione del vincolo. In primo luogo, non può dirsi sussistente alcun periculum in mora, pur dedotto dall'istante. Nel suo libello introduttivo, la parte ricorrente, quanto al re-

quisito de quo, si limita ad allegare il fatto della denuncia di successione da parte della resistente e l'intestazione degli immobili al 100%: va subito precisato che tale dato è errato in quanto su tali beni la resistente già vantava una proprietà pari ad 1/3 trattandosi di beni in comunione indivisa con la sorella. Quale comproprietaria, dunque, ha (ed aveva) tutti i diritti sui beni indivisi che la legge le riconosce (ora come ieri). Il fatto, dunque, tout court, di un atto conservativo non costituisce minaccia ai diritti del terzo che si dichiara erede. In realtà, tuttavia, l'unica allegazione quanto al pericolo si rinviene nella pag. 4 del ricorso: il periculum sarebbe "determinato dagli atti già messi in essere dalla sorella". Ebbene: 1) tali atti, per quanto allegato in ricorso, sono da intravedere esclusivamente nella denuncia di successione (v. pag. 2 del ricorso) e nella "volturazione degli immobili"; 2) non viene allegato nessun atto di distrazione dei beni stessi e nemmeno un (anche solo) sospettabile tentativo di realizzarne la dispersione (vuoi materiale, vuoi giuridica).

Ad ogni modo, l'insussistenza del pericolo confluisce in una valutazione generale di inopportunità del sequestro richiesto (art. 670, comma I n. 1, c.p.c.). Infatti, ai fini dell'estremo dell'opportunità richiesto dall'art. 670 c.p.c. si richiede che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (Cass. civ. 854/1982 e Cass. Civ. 2694/1964 in GC., 1965, I, 1011, Cass. Civ. 1971/1957 in GCM 1957) quanto non può certo dipendere tout court da ogni atteggiamento della controparte ma deve caratterizzarsi per la idoneità a mettere in discussione, quanto a tutela, il diritto che si farebbe valere nel merito, divenendo altrimenti il sequestro giudiziario non un vincolo cautelare bensì una mera appendice di ogni controversia sulla proprietà. Ve ne è conferma nell'art. 921 c.p.c. dell'abrogato codice del 1865 in cui il presupposto per il sequestro sull'immobile era il "pericolo di alterazione, sottrazione, deteriorazione". Ne discende, quale corollario logico, che, pur non richiedendosi oggi più un vero e proprio "pericolo" per la concessione del vincolo, la valutazione di "opportunità" richiede specifiche, chiare, uni-

voche e circostanziate allegazioni circa gli elementi in fatto che lascino emergere una anche solo potenziale lesione dei diritti dell'erede tale da non tollerare l'attesa del giudizio di merito; trattandosi di immobili oggetto di eredità, già nella titolarità della resistente per 1/3, nel caso di specie, nel silenzio del ricorso, tali elementi difettano. A titolo di esempio, si possono segnalare casi analoghi in cui la giurisprudenza ha ammesso il vincolo giudiziario, fuori dalle ipotesi del pericolo in senso stretto: 1) gestione del bene immobile in modo disordinato e negligente tale da poter esporre il bene stesso a incuria; 2) coltivazione di trattative con terzi per la alienazione eventuale del bene o la sua compromissione in negozi dispositivi; 3) necessità, per l'effettivo titolare, di porre in essere condotte sui beni stessi impedita dal resistente in modo invincibile.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese debbono essere compensate.

All'udienza del 13 luglio 2012, il processo è stato rinviato su accordo delle parti (v. verbale di udienza) al solo ed esclusivo fine di verificare la possibilità di pervenire ad una composizione amichevole della lite. Per tutta risposta, la parte resistente – senza alcuna autorizzazione – ha depositato sua memoria difensiva "nuova" e documenti, peraltro con allegazioni del tutto "nuove" mai dedotte nella comparsa di costituzione: quanto ha reso necessario intavolare un nuovo contraddittorio per garantire la replica della ricorrente, tenuto conto della natura del rito (cautelare). Ebbene, il contegno sopra indicato costituisce condotta processualmente incoerente che, come noto, può determinare l'applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., comma I, ultima parte, secondo il quale, il giudice, a prescindere dalla soccombenza può condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 cod. proc. civ., ha causato all'altra parte (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 marzo 2011 n. 7097 (Pres. Vittoria, est. Merone). Si tratta di una nuova giurisprudenza di Cassazione (v. anche Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 20 agosto 2010 n. 18810, Pres. Vittoria, rel. Curcuruto) che approda ad un nuovo sistema di regolamentazione delle spese di lite, da potersi definire anfibo-logico: da un lato, infatti, «resiste», nel mo-

mento di liquidazione delle spese processuali, il principio di causalità, dall'altro, tuttavia, il terreno causalistico viene ad essere contaminato dall'ottica di matrice «squisitamente» sanzionatoria, come giustamente messo in evidenza dai migliori studiosi della materia. Si tratta, comunque, di una anfibiaologia possibile e, anzi, necessaria, almeno dove si ammetta che, di fatto, nel processo civile, il momento deliberativo conclusivo non è più solo giudizio sull'oggetto del procedimento (nell'interesse egoistico delle parti a vedere distribuiti torti e ragioni) ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti (nell'interesse pubblico ad una Giustizia sana ed efficiente), cosicché l'azione disvela il suo volto di situazione giuridica soggettiva autonoma, dismettendo le vesti ancillari di mero riflesso della titolarità sostanziale. Che il processo sia divenuto momento di giudizio del comportamento dei litiganti – a prescindere dalle sorti della pretesa sostanziale sul bene della vita – è, oramai, reso manifesto dai più recenti interventi del Legislatore: dagli artt. 91, comma I, secondo periodo e 96, comma III, del codice di rito – introdotti dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 – all'art. 8, comma V, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 - introdotto dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Interventi, peraltro, che infrangono il dogma della irrilevanza nel processo dei comportamenti tenuti dalle parti fuori dal processo: e, infatti, anche il contegno extraprocessuale del litigante può oramai costituire “fatto” su cui si posa lo sguardo del giudicante; dalla legge 134/2012, che ha previsto che l'indennizzo ex lege Pinto è escluso «in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile» (art. 2, comma II quinquies, lettera a, Legge 89/2001) al nuovo sistema di liquidazione giudiziale dei compensi professionali, introdotto dal Decreto del Ministero della Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140, dove per gli Avvocati, è previsto (art. 4 comma VI ed art. 10) che costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli e che “nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o

improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile”.

Per tali motivi, tenuto conto della soccombenza della parte ricorrente e tenuto conto del comportamento della parte resistente, il ricorso si rigetta nella compensazione delle spese di lite in modo integrale.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 669-sexies, 670 c.p.c.

RIGETTA il ricorso

COMPENSA le spese di lite tra le parti

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza

Così deciso in Varese, in data 27 ottobre 2012

*

ILCASO.it